

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI CARDIOLOGIA

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in via del Terminillo 42– Rieti, P.I. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Elisabetta Nigi - nata il 27/08/1962 a Poggibonsi (SI) – CF: NGILBT62M67G752K, giusta delega per la sottoscrizione del presente atto prot. n. 44853 del 13/06/2025, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti, Dott. Mauro Maccari, Legale Rappresentante

E

la Casa di Cura Mater Dei S.p.A. (di seguito denominata Casa di Cura), con sede legale in via Antonio Bertoloni n. 34 cap. 00197 - Roma, P.I: 01847211008, C.F. 07710030581, in persona del Rappresentante Legale, Dott. Roberto De Angelis, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Casa di Cura

PREMESSO CHE

- l'Azienda prevede, nel rispetto della normativa nazionale vigente, delle Linee Guida Regionali e della regolamentazione aziendale (*Regolamento Aziendale per la Disciplina dell'Attività Libero Professionale intramuraria* approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1122/2019), lo svolgimento di attività di consulenza in regime libero-professionale sia presso strutture dell'Azienda che in strutture private non accreditate, tramite apposita Convenzione;
- i Dirigenti sanitari dell'Azienda sono autorizzati a svolgere attività libero-professionale integrativa dell'attività istituzionale, anche al di fuori delle strutture aziendali quando il Direttore Generale abbia riscontrato la mancanza di spazi adeguati, a seguito dell'attività di ricognizione prevista dal comma 4 dell'art. 1 della Legge 120/2007 e s.m.i.;
- la Casa di Cura “Mater Dei” spa di Roma (di seguito Casa di Cura) ha richiesto con nota pec del 20/03/2026 (protocollo aziendale n. 22557/26 del 20/03/2026) il rinnovo della Convenzione con la ASL di Rieti, rappresentando l'esigenza di avvalersi della collaborazione del Dott. Amir Kol, Direttore della UOC di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Rieti;
- che le prestazioni in ALPI oggetto della presente Convenzione saranno esercitate dal Dirigente Medico al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente;
- che la Casa di Cura dichiara con il presente atto di disporre di spazi, servizi ed attrezzature adeguate allo svolgimento dell'ALPI nelle specialità praticate dal professionista dell'Azienda;
- la Casa di Cura garantisce con il presente atto che la struttura è conforme alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza, comprese quelle relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la Casa di Cura dichiara con il presente atto di possedere i requisiti normativo ed igienico sanitari strutturali, organizzativi e tecnici previsti dalla normativa vigente;

- la Casa di Cura, con il presente atto convenzionale, dichiara di non essere accreditata con il SSN e di essere titolare dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per l'area, rilasciata dalla Regione Lazio;
- la presente Convenzione con l'Azienda non costituisce accreditamento e per il periodo in vigore, non consentirà alla Casa di Cura l'accreditamento anche parziale;

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti e la Casa di Cura Mater Dei costituiscono con il presente atto un rapporto di collaborazione avente per oggetto le prestazioni professionali del Dott. Amir Kol nella branca di Cardiologia, in regime di ricovero, di cui all'allegato 1, parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Il Dott. Amir Kol svolgerà tale attività al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di insorgenza di eventi non programmabili, le necessità dell'Azienda saranno prevalenti, anche se ostative, all'esecuzione dell'attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 3

Gli importi stabiliti per le prestazioni, oggetto della Convenzione, sono riportate nel citato allegato 1, parte integrante della stessa.

ARTICOLO 4

La prenotazione delle prestazioni rese in regime di ricovero avverrà presso la Casa di Cura medesima, attraverso gli uffici amministrativi della stessa.

Gli importi delle prestazioni, indicati nell'allegato 1, saranno fatturati al paziente e verranno corrisposti con le modalità di seguito indicate:

- a) il professionista, al momento del ricovero del paziente presso la Casa di Cura, comunica alla UOC Economico Finanziaria della ASL di Rieti, i seguenti dati necessari per l'emissione della fattura elettronica:
 - nominativo e generalità del paziente compreso il codice fiscale;
 - tipologia di prestazione;
 - importo della prestazione di cui al tariffario indicato nell'allegato 1;
- b) il paziente provvederà al pagamento della prestazione alla ASL di Rieti attraverso i seguenti metodi di pagamento:
 - POS fornito al professionista dalla ASL di Rieti;
 - bonifico bancario istantaneo intestato alla ASL di Rieti codice IBAN: IT 15 K 01005 14600 000000218110;

Non è prevista alcuna altra forma di pagamento ed è tassativamente esclusa la facoltà di pagamento diretto da parte del paziente al professionista.

- c) l'Azienda procederà successivamente al pagamento della fattura, a ripartire il corrispettivo secondo le modalità riportate nel vigente regolamento aziendale ALPI, inserendo nelle competenze stipendiali del Dott. Amir Kol gli importi dovuti per le prestazioni rese.

ARTICOLO 5

L'Azienda dichiara di avere sottoscritto una polizza assicurativa relativamente ai sinistri RCT/RCO e che il Dott. Amir Kol in virtù di detta polizza, in qualità di Dirigente Medico dipendente, ha la copertura per responsabilità professionale – così come previsto per tutto il personale dipendente - nello svolgimento della propria attività istituzionale e nello svolgimento dell'attività libero professionale debitamente autorizzata, salvo per i casi di dolo o colpa grave, profili per i quali il medico può attivare autonomamente la copertura assicurativa.

ARTICOLO 6

La Casa di Cura s'impegna a sollevare l'Azienda ed il sanitario in parola da ogni responsabilità in relazione a disservizi o danni arrecati agli assistiti, derivanti o causati dalle strutture, dalle apparecchiature o dal personale della Casa di Cura stessa.

ARTICOLO 7

La presente Convenzione ha validità per anni 1 (uno) a far data dal 13/05/2026, fatta salva l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari incompatibili nonché la facoltà reciproca di recedere anticipatamente dall'accordo in qualsiasi momento. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato mediante raccomandata a/r oppure pec, inviata tre mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente rese dal Dott. Amir Kol alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso le Parti rinunciano sin da ora ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

ARTICOLO 8

Tutti gli atti ed i dati connessi alla gestione e funzionamento delle attività relative alla branca specialistica di Cardiologia saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela e sicurezza dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679/UE e s.m.i..

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzo dei dati personali e sanitari, che verranno trattati solo per gestire correttamente il presente rapporto di collaborazione. Pertanto le parti si impegnano a trattare reciprocamente i relativi dati in modo lecito e secondo correttezza e ad utilizzarli in operazioni del trattamento non eccedenti rispetto alle finalità e/o in termini compatibili con la gestione del rapporto.

Con riferimento alle operazioni di trattamento effettuate dal Dirigente Medico, autorizzato all'Alpi dalla ASL di Rieti, nell'ambito organizzativo, gestionale e tecnologico del Titolare del trattamento (la Struttura Privata presso cui è autorizzato il Medico), il Responsabile esterno al trattamento (la ASL di Rieti), non risponde per eventuali danni derivanti da istruzioni – illegittime o non corrette - impartite dal Titolare al sopra citato Medico. Con riferimento al suddetto ambito organizzativo, il Titolare autorizzerà,

per iscritto, il Dirigente Medico ad effettuare operazioni di trattamento, precisandogli che ciò non costituisce vincolo di lavoro, di qualunque tipo, con il Titolare stesso.

ARTICOLO 9

La Casa di Cura Mater Dei attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal D.lgs. 231/01. Tale modello è comprensivo di un codice etico comportamentale che risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predisporre principi etici e regole di comportamento. Il modello di organizzazione, gestione e controllo con il relativo codice etico comportamentale sono consultabili all'indirizzo internet www.materdei.it.

L'Azienda potrà prendere visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché dei suoi allegati, nonché aderire ai principi del succitato Modello, rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e ss.mm.ii. La casa di Cura Mater Dei ha istituito un organismo di vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento del Modello ed al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con il medesimo e col codice etico comportamentale. I contatti dell'OdV sono disponibili sul sito internet della casa di Cura.

ARTICOLO 10

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, alla interpretazione, alla esecuzione, al recesso e alla risoluzione della presente Convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Rieti.

ARTICOLO 11

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti li,

Casa di Cura Mater Dei S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Roberto De Angelis

Azienda Sanitaria di Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Elisabetta Nigi

ALLEGATO N°1

RICOVERI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE

TARIFFE PROFESSIONISTA

- ECOCARDIOGRAMMA TRANSESOFAGEO: €500
- CARDIOVERSIONE ELETTRICA: €1500
- IMPIANTO DI LOOP RECORDER: €2000
- ESPIANTO DI LOOP RECORDER: €1500
- IMPIANTO DI PACEMAKER MONOCAMERALE: €4000
- IMPIANTO DI PACEMAKER BICAMERALE: €5000
- IMPIANTO DI PACEMAKER LEADLESS: €8000
- SOSTITUZIONE DI PACEMAKER: €3000
- IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE: €5000
- IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE BICAMERALE: €6000
- IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE: €8000
- IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE SOTTOCUTANEO: €8000
- SOSTITUZIONE DI DEFIBRILLATORE: €4000
- GIORNATA DI RICOVERO: €1000
- CONSULENZA SPECIALISTICA A PAZIENTI IN REGIME DI RICOVERO €300
- CONTROLLO post-operatorio FERITA PACE MAKER o DEFIBRILLATORE €250

Non si accettano convenzioni con assicurazioni

COMPETENZE DEL PROFESSIONISTA

- 100% PER CIASCUNA PRESTAZIONE